

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 204

19 marzo 2008

PROGETTO DI PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE, AI SENSI DELL'ART. 121 DELLA COSTITUZIONE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI VARANI, LOMBARDI,
VILLANI

INTEGRAZIONE ALL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 MAGGIO 1978 N. 194 (NORME PER LA TUTELA SOCIALE DELLA MATERNITÀ E SULL'INTER- RUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA) IN MATERIA DI OBIEZIONE DI COSCIENZA DEI FARMACISTI

Oggetto consiliare n. 3366

RELAZIONE

A trent'anni dal varo, da parte del Parlamento italiano, della Legge 194 in materia di interruzione di gravidanza, si è riaperto un ampio e vasto dibattito a vari livelli nella società italiana sull'attualità, l'efficacia, l'accettabilità o meno della citata legge ma anche sulla sua eventuale revisione, più o meno rilevante, alla luce dei progressi medico scientifici nella tutela della maternità e dei nascituri. Basti citare, per esemplificare, l'anticipazione delle settimane entro le quali i nascituri o, per usare altre espressioni linguistiche usate, i "grandi prematuri" hanno possibilità di sopravvivenza. È ovviamente noto a tutta l'opinione pubblica ed ai soggetti politici il grande rilievo etico, ideale e sociale che ha tale confronto, che ha attraversato e continuerà ad attraversare non solo la società italiana. In democrazia il confronto sulle grandi questioni ideali è sempre un fatto positivo, connesso inestricabilmente alla natura stessa costitutiva del confronto democratico. Ciò premesso, il presente progetto di legge non intende tuttavia diffondersi su tutta la delicata questione della Legge 194 nel suo complesso, ma intervenire sul problema che risulterebbe ad oggi non effettivamente regolato, se non per supposta analogia con la categoria dei medici, della possibilità di obiezione di coscienza per la categoria professionale dei farmacisti. L'art. 9 della Legge 194 in effetti regola con accurati dettagli tale delicatissima questione, riferendosi al "personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie". Non ci si diffonderà oltre il necessario sulla questione del principio dell'obiezione di coscienza, essendo una acquisizione fondamentale delle società più avanzate nella democrazia, per rispetto della persona umana e della sua coscienza, fondata nella profonda e radicata convinzione che la persona e la sua coscienza precedono ideologie e potere statale. Ciò detto, si è posto anche di recente il problema se sia possibile ad appartenenti alla categoria dei farmacisti opporre tale obiezione o "clausola di coscienza" a prodotti farmacologici ritenuti possibili agenti di interruzione di gravidanza, nel momento in cui agiscono contro l'attecchimento dell'embrione risultante dal concepimento nell'utero o ne favoriscano l'espulsione. Il tema ha assunto rilievo ora e non 30 anni fa, all'epoca dell'avvio della Legge 194, evidentemente in ragione dell'evoluzione scientifica della farmacologia. Esistono oggi prodotti farmacologici – e ne esisteranno anche di più in futuro – anch'essi oggetto di confronto sia scientifico che etico e che agiscono comunque sulla possibilità o meno di gravidanza in varie forme. Basti citare il caso della cosiddetta "pillola chimica" o "Ru486", oppure, a seconda delle definizioni, la cosiddetta pillola "del giorno dopo" (ad es. Norlevo e Levonelle). Non è questa la

sede per un riepilogo del confronto scientifico sui singoli prodotti in questione. C'è naturalmente chi sostiene alcuni di essi non siano strettamente abortivi ma semmai contraccettivi "d'emergenza"; altri – con solide argomentazioni scientifiche – sostengono agiscano a fecondazione già avvenuta. Tra costoro ci sono anche farmacisti che, mossi evidentemente sia da motivazioni ideali ed etiche che scientifiche al riguardo, si sono posti il problema dell'eventuale obiezione. Questo dibattito ha avuto una serie di passaggi anche formali in varie parti d'Italia e, a seguito di atti di sindacato ispettivo, anche nell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna. Tali confronti hanno trovato talvolta eco nella stampa ed hanno generato un confronto e successivi atti e dibattiti, anche nell'ambito degli ordini professionali di riferimento. In particolare, l'Assessorato regionale alla Sanità dell'Emilia-Romagna, a seguito di interrogazione regionale n. 2615 del 13 giugno 2007, a firma anche di un proponente questo progetto di legge, ha precisato che «su tali basi (ndr: la clausola di coscienza da parte dei medici) si ritiene che analogo ragionamento vada effettuato anche per i farmacisti: ove la richiesta contrasti con la coscienza o il convincimento professionale del singolo, occorre che la struttura pubblica predisponga tutte le soluzioni necessarie per garantire comunque il servizio». Le parole riportate tra virgolette sono riprese dalla risposta dell'Assessore in materia, in data 2/10/2007 (prot. 2007/247104, risposta appunto all'interrogazione 2615). Secondo una possibile interpretazione, queste affermazioni significano che i farmacisti possono obiettare per analogia coi medici, fermo restando l'obbligo di assicurare il servizio in carico – scrive l'Assessorato – alla "struttura pubblica". A chi competa assicurare il servizio, in caso di attivazione della clausola di coscienza, si è tuttavia rivelato in realtà un altro punto controverso. La stessa farmacia, la rete di farmacie o il sistema sanitario regionale in quanto tale, attraverso le sue articolazioni territoriali e aziendali? Le affermazioni della citata risposta regionale, riprese da organi di informazione e diffuse anche tra operatori del settore e ordini professionali, hanno portato a successive indicazioni, che hanno – a giudizio di alcuni – "ristretto" i contorni delle prime affermazioni. In particolare con nota del 19 dicembre 2007 (prot. 2007/325557), indirizzata ai direttori delle ASL dell'Emilia-Romagna, l'Assessorato regionale competente ha sostenuto che, nel caso di espressione di clausola di coscienza, «è comunque compito della stessa farmacia, in quanto esercizio pubblico, garantire la fornitura del farmaco prescritto». L'Assessore firmatario aggiunge il richiamo all'art. 38 del Regio Decreto 1706/1938 (Regolamento nazionale del servizio farmaceutico), «in cui – scrive – si stabilisce che i farmacisti non possono rifiutarsi di vendere le specialità medicinali di cui siano provvisti». Si dedurrebbe quindi, in estrema sintesi, che l'obiezione di coscienza non è possibile alla farmacia in quanto tale ed è di fatto, al lato pratico, non ammessa anche per il singolo farmacista (anche se in qualche modo non negata in assoluto ed in li-

nea teorica dalla indicazione assessorile, stante le citate problematiche deontologiche richiamate nel testo assessorile). A riprova della difficoltà del problema, una nota portata ad esempio dell'ordine dei farmacisti della Provincia di Bologna (circolare 11 prot. n. 6091 del 7/11/2007) sostiene in termini piuttosto radicali e tassativi che il farmacista non può obiettare, esponendosi a multe pesanti ed a rilievi penali. Queste affermazioni sono state oggetto di polemica anche accesa e di successivi atti di sindacato ispettivo. Quello che tuttavia giova qui evidenziare ed auspicare è che – al di là dei punti di vista e sulle interpretazioni dell'attuale assetto normativo in materia – se una norma nazionale può dirimere in via definitiva il problema, allora la si faccia, in ragione anche dell'importantissimo rilievo che ha il diritto all'obiezione di coscienza su questioni di alto profilo etico in una democrazia evoluta – e questa, vale a dire l'interruzione di gravidanza per via farmacologica, indubbiamente è questione di alto rilievo – ed anche per una evidente questione di giustizia simmetrica tra categorie professionali. In altri termini, perché a medici ed infermieri è possibile ed ammessa la "clausola di coscienza" e non la è per i farmacisti, che pure sono a qualsiasi effetto "parenti" stretti del citato personale sanitario? Anche se si fosse di avviso opposto agli "obiettori", sul merito della questione della liceità o meno dell'interruzione di gravidanza, si dovrebbe comunque convenire con questa proposta circa il diritto alla clausola di coscienza. La proposta tende quindi a colmare un vuoto normativo, attraverso una aggiunta all'art. 9 della Legge 194/1978, qualora il Parlamento ritenga sia necessaria – come i proponenti – assicurando il diritto all'obiezione di coscienza ai farmacisti ed anche alle singole farmacie nei confronti di prodotti farmacologici ritenuti con fondamento "abortivi". L'allargamento previsionale della possibile clausola di coscienza specificamente anche ai titolari o direttori delle farmacie è evidentemente un punto che può dare adito a discussioni. È evidentemente finalizzato a chiarire e superare la possibile divaricazione che si potrebbe produrre, sia al lato pratico che per disposizioni, tra l'obiezione del singolo farmacista ma l'obbligo alla fornitura del prodotto farmacologico oggetto dell'obiezione in capo alla farmacia. Si ritiene che non sia tuttavia praticabile un contesto in cui una farmacia sia costretta ad assicurare il servizio assumendo farmacisti obiettori e non, pur di ottemperare ad obblighi di legge. Sarà il complesso del sistema dei servizi sul territorio e la stessa rete di farmacie che assicurerà le eventuali risposte agli utenti, con modalità comunicative da definire, senza obbligare una singola farmacia, anche e soprattutto quando non abbia la possibilità materiale per ovvie ragioni di costi di aumentare e differenziare le assunzioni in funzioni di questo tema decisivo. L'obbligo di assumere farmacisti non obiettori, ove non ve ne fossero già in farmacia, costituirebbe paradossalmente un privilegio riservato a farmacisti non obiettori e quindi in contrasto con la Costituzione e con tutti i principi che regolano i rapporti di lavoro.

PROGETTO DI PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1

Al termine dell'art. 9 della Legge 22 maggio 1978, n. 194 è inserita la seguente disposizione:

Per l'applicazione della clausola di coscienza, di cui al primo paragrafo del presente articolo, nei confronti dei prodotti farmaceutici che possono impedire l'attecchimento dell'embrione in utero dopo il concepimento o ne favori-

scono il distacco e l'espulsione, i farmacisti obiettori che intendono avvalersi di tale facoltà sono tenuti a comunicarlo all'ordine provinciale competente e al titolare o direttore della farmacia di appartenenza.

I farmacisti titolari o direttori che intendono avvalersi della clausola di coscienza, devono comunicarlo alla ASL competente. Le modalità di comunicazione all'utenza circa la reperibilità dei prodotti farmaceutici oggetto della clausola di coscienza sono definite da apposite indicazioni regionali.

